

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 3271**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

(V. *Stampato Camera n. 5464*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 gennaio 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 2005*

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004,  
n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione  
delle grandi imprese in stato di insolvenza

## **INDICE**

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge .....	»	4

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004.*

**Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese  
in stato di insolvenza**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Nuovi requisiti per l'ammissione  
alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria)*

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Requisiti per l'ammissione)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purchè abbiano, singolarmente o, come

gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

- a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
- b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro».

## Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - MARZANO - CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





